LACUNA – ***"Leveraging innovative Approaches to Comprehensively UNderstand Ancient Epicurean Texts. Towards the First AI-Enhanced Editions of Herculaneum Theological Papyri"***

progetto finanziato nell'ambito del Fondo italiano per la Scienza 2022–2023 (Bando FIS 2).

Codice progetto: FIS-2023-01833 CUP: E53C24003870001 CUI: S00876220633202500005

GARA ASP Gara n° 6504736 CIG: BC9995B4D5

Avviso 1 - Pubblicazione Richieste di Chiarimenti pervenute e relative risposte

Generato il 31/08/2026 12:32:00

Dati della procedura di gara:

Numero Gara: 6504736

Nome Gara: ATTIVITA' DI RICERCA VOLTA ALLA PROGETTAZIONE E ALLO SVILUPPO DI THEION

Descrizione Gara: ATTIVITÀ DI RICERCA VOLTA ALLA PROGETTAZIONE E ALLO SVILUPPO DI 'THEION', UN SOFTWARE BASATO SULL'APPLICAZIONE DI MODELLI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE ALLA RICOSTRUZIONE TESTUALE DEI PAPIRI ERCOLANESI CAPACE DI 1) FARE PREDIZIONI LINGUISTICHE PER SUGGERIRE INTEGRAZIONI DI LACUNA NEI TESTI DI FILODEMO SULLA BASE DEL CONTESTO E DELLO STILE DELL'AUTORE E 2) REALIZZARE TEXT MINING AUTOMATIZZATO PER SUGGERIRE PARALLELI TESTUALI PERTINENTI" nell'ambito del progetto LACUNA

***

CHIARIMENTO N.1

Data Richiesta: 10/08/2026

Oggetto: Partecipazione operatore svizzero

Testo:

Si chiede di confermare che alla procedura possa partecipare, quale componente di un raggruppamento *temporaneo di imprese costituendo — o, alternativamente, di un consorzio ordinario — un operatore economico costituito e avente sede legale in Svizzera, privo di sede o stabile organizzazione in Italia, insieme ad altri operatori economici aventi sede in Italia.*

La richiesta è formulata tenendo conto dell'art. 69 del D.Lgs. 36/2023, dell'Accordo sugli appalti pubblici GPA, dell'Accordo UE–Svizzera e delle disposizioni del disciplinare relative ai concorrenti non aventi sede nell'Unione europea.

In caso affermativo, si chiede di precisare:

1. se l'operatore svizzero possa assumere il ruolo di mandante oppure, eventualmente, di mandataria del raggruppamento;

2. se il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 del disciplinare possa essere dimostrato mediante estratto del competente Registro di commercio svizzero, attestante lo svolgimento di attività coerenti con l'oggetto dell'appalto, accompagnato da traduzione giurata in lingua italiana;

3. quali documenti equivalenti debba produrre l'operatore svizzero per dimostrare il possesso dei requisiti generali e speciali e con quali modalità tali documenti debbano essere resi disponibili ai fini delle verifiche tramite FVOE o, qualora l'accesso al FVOE non sia possibile, al di fuori del sistema;

4. come debbano essere compilati, per l'operatore svizzero, i campi dei modelli A1, A2 e degli altri allegati relativi a CCIAA, codice fiscale, partita IVA, INPS, INAIL, DURC, Agenzia delle Entrate e PEC;

5. se tutti i documenti dell'operatore svizzero debbano essere sottoscritti con firma elettronica qualificata eIDAS oppure se, nei casi contemplati dalla DSAN integrativa al DGUE, sia ammessa la firma autografa accompagnata dal documento d'identità;

6. se, nel caso di RTI costituendo, la registrazione e la trasmissione dell'offerta sulla piattaforma possano essere effettuate dall'impresa italiana designata quale futura mandataria, fermo restando l'obbligo di sottoscrizione dei documenti da parte di tutti i componenti secondo quanto previsto dal disciplinare;

7. se l'obbligo relativo alla nomina del rappresentante fiscale in Italia trovi applicazione all'operatore svizzero soltanto in caso di aggiudicazione e in relazione alle prestazioni e fatture di propria competenza nell'ambito del raggruppamento.

Grazie

Risposta al chiarimento #1 data il 24/08/2026

In riferimento alla richiesta di chiarimenti, si rappresenta quanto segue.

1. Partecipazione dell'operatore economico svizzero in RTI

Si conferma che un operatore economico costituito e avente sede legale nella Confederazione Svizzera, privo di sede o stabile organizzazione in Italia, può partecipare alla presente procedura quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Per esigenze di corretta gestione della procedura telematica e secondo quanto previsto dalla documentazione di gara, l'operatore economico svizzero dovrà assumere il ruolo di mandante, mentre il ruolo di mandataria dovrà essere assunto da un operatore economico italiano.

2. Requisito di idoneità professionale

Si conferma che il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 del disciplinare può essere dimostrato mediante estratto del competente Registro di commercio svizzero, dal quale risulti lo svolgimento di attività coerenti con l'oggetto dell'appalto, corredato da traduzione in lingua italiana secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

3. Dimostrazione dei requisiti generali e speciali

L'operatore economico svizzero potrà produrre la documentazione equivalente prevista dal proprio ordinamento.

In sede di partecipazione, la documentazione della mandante svizzera potrà essere costituita da autodichiarazione resa secondo la normativa vigente e caricata sulla piattaforma telematica, anche a cura della mandataria.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, in sede di verifica dei requisiti, la produzione della documentazione originale o equivalente rilasciata dalle competenti autorità svizzere, qualora non acquisibile tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

4. Compilazione della modulistica di gara

Nei modelli A1, A2 e negli altri allegati:

il riferimento alla CCIAA dovrà essere sostituito con gli estremi del competente Registro di commercio svizzero;
nei campi relativi a codice fiscale, INPS, INAIL, DURC, Agenzia delle Entrate e PEC, qualora non applicabili all'operatore economico svizzero, i relativi campi potranno essere sbarrati ovvero compilati indicando "Non applicabile"

nel campo relativo alla Partita IVA dovrà essere indicata la partita IVA svizzera (prefisso CH); nel campo destinato alla PEC potrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'operatore economico.

5. Sottoscrizione della documentazione

È raccomandato l'utilizzo della firma elettronica qualificata conforme al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS).

Qualora ciò non sia possibile, nei casi previsti dalla dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE e dalla documentazione di gara, è ammessa la sottoscrizione autografa, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore.

6. Presentazione dell'offerta sulla piattaforma

Nel caso di RTI costituendo, la registrazione e la trasmissione dell'offerta sulla piattaforma possono essere effettuate dall'impresa italiana designata quale futura mandataria.

La piattaforma richiede comunque la registrazione anche dell'impresa mandante estera, che riceverà il relativo codice di adesione dalla mandataria.

Qualora dovessero verificarsi difficoltà tecniche nella registrazione o nel caricamento della documentazione della mandante estera, la relativa documentazione potrà essere caricata dalla mandataria italiana, avendo cura di identificare chiaramente, nella denominazione dei file, il soggetto cui ciascun documento si riferisce.

7. Rappresentante fiscale

Si conferma che la nomina del rappresentante fiscale in Italia non costituisce requisito di partecipazione alla presente procedura.

Gli eventuali adempimenti fiscali connessi all'esecuzione del contratto troveranno applicazione esclusivamente nella fase esecutiva e, ove necessario, in relazione alle prestazioni e alle fatture di competenza dell'operatore economico svizzero eventualmente aggiudicatario nell'ambito del raggruppamento.

CHIARIMENTO N.2

Data Richiesta: 18/08/2026

Oggetto: Chiarimento su acquisto licenze

Testo:

Con riferimento agli articoli citati, che pongono a carico dell'operatore economico «l'acquisto delle licenze dei repositories di testi impiegati per l'allenamento dei modelli AI (ove necessario)» e richiedono la dimostrazione della regolarità delle licenze «ove non in open access», e considerato che l'art. 5.1 qualifica il TLG - Thesaurus Linguae Graecae come unica fonte testuale «non in open access», si chiede di confermare quanto segue:

1. Se l'impiego del corpus completo (Full Corpus) del TLG sia da intendersi obbligatorio e vincolante per l'addestramento dei modelli di predizione linguistica, oppure se il requisito relativo al «corpus generale del greco antico» possa essere legittimamente soddisfatto mediante corpora aperti scientificamente equivalenti (a titolo esemplificativo: Perseus Digital Library, First1KGreek/Open Greek and Latin, Papyri.info/DCLP-DDbDP e analoghe risorse open access), ai sensi del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e all'Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023.

2. In caso di obbligatorietà del Full Corpus TLG, se la Stazione Appaltante disponga già di una licenza TLG estendibile all'aggiudicatario e all'esecuzione dell'appalto, ovvero se l'operatore economico debba acquisire in proprio una licenza dedicata al text/data mining e all'addestramento di modelli AI (posto che l'abbonamento ordinario, individuale o istituzionale, non consente download massivo, uso di agenti automatici né creazione di opere derivate), con i relativi oneri interamente a carico dell'operatore e ricompresi nell'importo a corpo.

3. Premesso che il Capitolato prevede l'uso, nel visore dell'interfaccia, delle immagini dei disegni d'archivio dei papiri ercolanesi (serie napoletana e oxoniense), descritte come «disponibili online» ma, a differenza delle immagini multispettrali EduceLab, non espressamente «fornite dal team del progetto», si chiede di confermare se i file digitali di tali disegni e i relativi diritti di utilizzo (visualizzazione nella piattaforma pubblica, per l'intera durata contrattuale) siano messi a disposizione dalla Stazione Appaltante o comunque estendibili all'aggiudicatario, ovvero se il loro reperimento e la relativa acquisizione dei permessi presso i titolari (serie napoletana e serie di Oxford) siano interamente a carico dell'operatore economico e ricompresi nell'importo a corpo.

Il chiarimento è rilevante ai fini della corretta formulazione dell'offerta economica e della predisposizione del deliverable M1 relativo alla regolarità delle licenze.

Risposta data il 24/08/2026

Con riferimento ai quesiti formulati, si rappresenta quanto segue.

1. Si conferma che il ricorso al **Full Corpus del Thesaurus Linguae Graecae (TLG)** non costituisce requisito obbligatorio della procedura.

Qualora non sia possibile acquisire la relativa licenza, l'operatore economico potrà utilizzare altri repository scientificamente idonei e liberamente accessibili, quali, a titolo esemplificativo, **Perseus Digital Library**, purché gli stessi siano adeguati al conseguimento degli obiettivi progettuali previsti dal Capitolato Tecnico.

Per l'addestramento dei modelli di predizione linguistica specificamente riferiti alla lingua, allo stile e al lessico di Filodemo, il corpus di riferimento sarà costituito dalle opere dell'autore e degli altri autori epicurei disponibili sulla piattaforma **Papyri.info**.

Resta fermo che l'operatore economico dovrà dimostrare, nell'offerta tecnica, l'idoneità delle risorse proposte rispetto agli obiettivi del progetto; tale dimostrazione sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice secondo i criteri previsti dalla documentazione di gara.

2. Si conferma che il ricorso al **Full Corpus TLG** non è obbligatorio.

Qualora l'operatore economico ritenga comunque di utilizzare il TLG o altri repository soggetti a licenza, l'acquisizione delle relative autorizzazioni o licenze resta a suo carico, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. I relativi oneri si intendono ricompresi nell'importo contrattuale.

3. Si conferma che le immagini dei disegni d'archivio dei papiri ercolanesi appartenenti sia alla **serie napoletana** (https://dl.bnnonline.it/handle/20.500.12113/20) sia alla **serie oxoniense**

(https://www.sds.ox.ac.uk/oxford-facsimiles-herculaneum-papyri) sono disponibili online, scaricabili gratuitamente e saranno messe a disposizione dell'aggiudicatario dalla Stazione Appaltante tramite la Responsabile Scientifica del progetto.

Resta fermo che l'eventuale utilizzazione delle medesime immagini nell'ambito della piattaforma sviluppata in esecuzione dell'appalto dovrà avvenire nel rispetto dei diritti dei rispettivi titolari.

A tal fine, la Stazione Appaltante, tramite la Responsabile Scientifica del progetto, metterà a disposizione dell'aggiudicatario la documentazione nella propria disponibilità e collaborerà, per quanto di competenza, all'acquisizione delle eventuali autorizzazioni necessarie presso i rispettivi titolari dei diritti, ossia la **Biblioteca Nazionale di Napoli** per la serie napoletana e la **Bodleian Library** per la serie oxoniense.

(Reproducing images from Imaging Services | Bodleian Libraries https://www.bodleian.ox.ac.uk/about/work-with-us/imaging-services/copyright-and-reproducing-images).

CHIARIMENTO N.3

Data Richiesta: 21/08/2026

Oggetto: proprietà intellettuale

Testo:

. Art. 30 del Capitolato Speciale – proprietà intellettuale e utilizzo di componenti open source

L'Art. 30 prevede, da un lato, la cessione alla Stazione Appaltante del copyright e di ogni diritto di proprietà intellettuale relativo alle componenti software, ai modelli di intelligenza artificiale, alle architetture e alla documentazione sviluppati specificamente per il progetto e, dall'altro, stabilisce che eventuali software, modelli, dataset o moduli preesistenti e/o distribuiti con licenza open source restino di proprietà dei rispettivi titolari e siano soggetti alle relative licenze.

Si chiede come debba essere interpretata tale disposizione nel caso in cui la licenza di una componente software o di un modello open source preesistente disciplini anche le opere derivate, le modifiche, i modelli addestrati o altri output sviluppati a partire dalla componente stessa, prevedendo obblighi di distribuzione o licenza incompatibili con una cessione esclusiva dei relativi diritti.

In particolare, si chiede di confermare se:

a) sia ammesso l'utilizzo di componenti o modelli open source le cui licenze impongano specifiche condizioni anche sui prodotti derivati sviluppati nell'ambito di THEION, purché tali componenti e le relative licenze siano preventivamente e puntualmente dichiarate; oppure

b) l'Operatore Economico sia tenuto ad utilizzare esclusivamente componenti preesistenti le cui licenze consentano la piena ed esclusiva attribuzione alla Stazione Appaltante dei diritti sulle componenti sviluppate specificamente per THEION.

Si chiede inoltre, in tale ipotesi, di precisare quale regime di proprietà intellettuale debba applicarsi ai modelli addestrati o sottoposti a fine-tuning specificamente nell'ambito del progetto a partire da modelli preesistenti soggetti a licenza open source.

Risposta data il 31/08/2026

Spett. OE,

Si conferma l'interpretazione di cui alla lettera a) del quesito. Ai fini del soddisfacimento delle finalità del Progetto ed in particolare di quanto previsto agli articoli 1, 5, 7, 9, 29 e 30 del Capitolato, è ammesso l'utilizzo di componenti/modelli open source preesistenti le cui licenze disciplinino anche le opere derivate, a condizione che le stesse consentano il fine-tuning e non impediscano alla Stazione Appaltante quanto previsto dal Capitolato, e in particolare:

La consegna dei modelli addestrati nella loro forma completa e la piena disponibilità della soluzione anche al di fuori dell'infrastruttura dell'Operatore Economico (Art. 9.2);

L'uso, la modifica, l'evoluzione e la manutenzione della soluzione anche ad opera di terzi (Art. 9.5); la messa a disposizione pubblica dell'applicazione (Art. 1);

L'esportabilità dei dati in formati aperti (Artt. 9.3 e 9.4) e gli obblighi di consegna in corso di progetto (Art. 29).

Non sono conseguentemente ammesse componenti i cui termini d'uso impediscano la consegna dei modelli addestrati o ne vincolino l'utilizzo alla sola infrastruttura dell'Operatore Economico.

Quanto al regime di proprietà intellettuale dei modelli addestrati o sottoposti a fine-tuning nell'ambito del progetto a partire da modelli preesistenti:

(i) il modello di base resta di esclusiva proprietà del rispettivo titolare ed è disciplinato dalla relativa licenza, con riconoscimento alla Stazione Appaltante del diritto di utilizzo ai fini del progetto;

(ii) le componenti sviluppate specificamente per il progetto e separabili dal modello di base sono cedute in via piena ed esclusiva alla Stazione Appaltante ai sensi dell'Art. 30;

(iii) sul modello derivato nel suo complesso la Stazione Appaltante esercita i diritti di cui all'Art. 30 nei limiti consentiti dalla licenza del modello di base, ferma restando la manleva ivi prevista.

Per le componenti preesistenti non distribuite con licenza open source, l'OE è tenuto a dimostrare la titolarità/autorizzazione all'uso, alla modifica, al fine-tuning e alla ridistribuzione delle componenti al fine di raggiungere gli scopi di Progetto previsti dal Capitolato (cfr. Art. 5). Resta fermo che l'Operatore Economico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione in cui, come previsto dall'Art. 30 del Capitolato:

1) fornisce un elenco dettagliato di tutte le componenti open source e dei modelli AI utilizzati, con indicazione delle rispettive licenze;

2) per le componenti preesistenti non distribuite con licenza open source, fornisce documentazione di titolarità/autorizzazione all'uso in coerenza con le finalità del Progetto, di cui al Capitolato;

3) si impegna a rispettare integralmente gli obblighi previsti dalle licenze;

4) manleva la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle condizioni di licenza o da utilizzi non conformi.

CHIARIMENTO N.4

Data Richiesta: 21/08/2026

Oggetto: proprietà intellettuale

Testo:

Art. 30 del Capitolato Speciale – proprietà intellettuale e utilizzo di componenti open source

L'Art. 30 prevede, da un lato, la cessione alla Stazione Appaltante del copyright e di ogni diritto di proprietà intellettuale relativo alle componenti software, ai modelli di intelligenza artificiale, alle architetture e alla documentazione sviluppati specificamente per il progetto e, dall'altro, stabilisce che eventuali software, modelli, dataset o moduli preesistenti e/o distribuiti con licenza open source restino di proprietà dei rispettivi titolari e siano soggetti alle relative licenze.

Si chiede come debba essere interpretata tale disposizione nel caso in cui la licenza di una componente software o di un modello open source preesistente disciplini anche le opere derivate, le modifiche, i modelli addestrati o altri output sviluppati a partire dalla componente stessa, prevedendo obblighi di distribuzione o licenza incompatibili con una cessione esclusiva dei relativi diritti.

In particolare, si chiede di confermare se:

a) sia ammesso l'utilizzo di componenti o modelli open source le cui licenze impongano specifiche condizioni anche sui prodotti derivati sviluppati nell'ambito di THEION, purché tali componenti e le relative licenze siano preventivamente e puntualmente dichiarate; oppure

b) l'Operatore Economico sia tenuto ad utilizzare esclusivamente componenti preesistenti le cui licenze consentano la piena ed esclusiva attribuzione alla Stazione Appaltante dei diritti sulle componenti sviluppate specificamente per THEION.

Si chiede inoltre, in tale ipotesi, di precisare quale regime di proprietà intellettuale debba applicarsi ai modelli addestrati o sottoposti a fine-tuning specificamente nell'ambito del progetto a partire da modelli preesistenti soggetti a licenza open source.

Risposta data il 31/08/2026

Il quesito posto è identico ad altro quesito dello stesso OE, posto nella medesima data ed orario.

Spett. OE,

Si conferma l'interpretazione di cui alla lettera a) del quesito. Ai fini del soddisfacimento delle finalità del Progetto ed in particolare di quanto previsto agli articoli 1, 5, 7, 9, 29 e 30 del Capitolato, è ammesso l'utilizzo di componenti/modelli open source preesistenti le cui licenze disciplinino anche le opere derivate, a condizione che le stesse consentano il fine-tuning e non impediscano alla Stazione Appaltante quanto previsto dal Capitolato, e in particolare:

La consegna dei modelli addestrati nella loro forma completa e la piena disponibilità della soluzione anche al di fuori dell'infrastruttura dell'Operatore Economico (Art. 9.2);

L'uso, la modifica, l'evoluzione e la manutenzione della soluzione anche ad opera di terzi (Art. 9.5); la messa a disposizione pubblica dell'applicazione (Art. 1);

L'esportabilità dei dati in formati aperti (Artt. 9.3 e 9.4) e gli obblighi di consegna in corso di progetto (Art. 29).

Non sono conseguentemente ammesse componenti i cui termini d'uso impediscano la consegna dei modelli addestrati o ne vincolino l'utilizzo alla sola infrastruttura dell'Operatore Economico.

Quanto al regime di proprietà intellettuale dei modelli addestrati o sottoposti a fine-tuning nell'ambito del progetto a partire da modelli preesistenti:

(i) il modello di base resta di esclusiva proprietà del rispettivo titolare ed è disciplinato dalla relativa licenza, con riconoscimento alla Stazione Appaltante del diritto di utilizzo ai fini del progetto;

(ii) le componenti sviluppate specificamente per il progetto e separabili dal modello di base sono cedute in via piena ed esclusiva alla Stazione Appaltante ai sensi dell'Art. 30;

(iii) sul modello derivato nel suo complesso la Stazione Appaltante esercita i diritti di cui all'Art. 30 nei limiti consentiti dalla licenza del modello di base, ferma restando la manleva ivi prevista.

Per le componenti preesistenti non distribuite con licenza open source, l'OE è tenuto a dimostrare la titolarità/autorizzazione all'uso, alla modifica, al fine-tuning e alla ridistribuzione delle componenti al fine di raggiungere gli scopi di Progetto previsti dal Capitolato (cfr. Art. 5). Resta fermo che l'Operatore Economico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione in cui, come previsto dall'Art. 30 del Capitolato:

1) fornisce un elenco dettagliato di tutte le componenti open source e dei modelli AI utilizzati, con indicazione delle rispettive licenze;

2) per le componenti preesistenti non distribuite con licenza open source, fornisce documentazione di titolarità/autorizzazione all'uso in coerenza con le finalità del Progetto, di cui al Capitolato;

3) si impegna a rispettare integralmente gli obblighi previsti dalle licenze;

4) manleva la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle condizioni di licenza o da utilizzi non conformi.

CHIARIMENTO N.5

Data Richiesta: 21/08/2026

Oggetto: Lingua della documentazione

Testo:

Il Disciplinare stabilisce che tutta la documentazione prodotta debba essere redatta in lingua italiana oppure, qualora redatta in lingua straniera, accompagnata da traduzione giurata in italiano.

Si chiede di confermare se tale prescrizione si applichi integralmente anche alla documentazione di supporto originariamente formata in lingua inglese, e in particolare a:

curricula vitae dei membri del gruppo di lavoro;

Memoranda of Understanding e altri accordi di collaborazione già sottoscritti;

accordi o dichiarazioni predisposti specificamente ai fini della presente procedura;

autorizzazioni e altri atti ufficiali emessi da università, enti di ricerca o altre istituzioni straniere;

eventuale ulteriore documentazione probatoria allegata a sostegno dei criteri relativi alla qualità e all'esperienza del gruppo.

garanzia provvisoria/fideiussione rilasciata da un istituto bancario stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Con particolare riferimento alla garanzia provvisoria, si chiede di confermare se essa possa essere emessa in lingua inglese e corredata da traduzione giurata in lingua italiana, oppure se il testo della garanzia debba essere

emesso direttamente in lingua italiana. Si chiede inoltre se, in caso di garanzia bilingue italiano/inglese emessa e sottoscritta digitalmente dalla banca garante, sia comunque necessaria una traduzione giurata.

In tali casi, si chiede se sia necessario allegare al documento originale una ***traduzione giurata integrale in lingua italiana****, oppure se siano ammesse traduzioni semplici, traduzioni certificate dall'ente emittente o, per determinate tipologie di documenti (ad esempio CV o accordi di collaborazione), la presentazione nella lingua originale.*

Risposta data il 24/08/2026

Con riferimento al quesito posto:

Si conferma quanto previsto dall'art. 12, paragrafo 12.1 "Regole per la presentazione dell'Offerta", del Disciplinare di gara.

Tutta la documentazione prodotta dal concorrente nell'ambito della procedura deve essere redatta in lingua italiana ovvero, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana, secondo quanto espressamente previsto dal Disciplinare.

CHIARIMENTO N.6

Data Richiesta: 21/08/2026

Oggetto: Utilizzo del server dedicato

Testo:

Con riferimento agli artt. 8, 9.1, 9.2 e 9.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, si chiede di chiarire se tutti i modelli di intelligenza artificiale utilizzati da THEION debbano necessariamente essere eseguiti sul server dedicato fornito dall'Operatore Economico, oppure se sia consentito utilizzare infrastrutture cloud, anche dotate di risorse GPU, per l'esecuzione di modelli computazionalmente più esigenti, fermo restando che THEION sia installato e reso disponibile sul server previsto dal Capitolato e che i modelli, il codice e la relativa documentazione siano consegnati alla Stazione Appaltante secondo quanto richiesto dalla documentazione di gara.

In particolare, si chiede di confermare se tale soluzione sia ammissibile anche per modelli multimodali/Vision-Language Models (VLM), considerato che le specifiche minime del server di cui all'art. 8 non prevedono una GPU destinata al calcolo dei modelli.

Risposta data il 31/08/2026

Spett. OE,

Si fa presente che quelle indicate sono specifiche minime, l'OE può implementare il server secondo necessità: ad esempio, ma solo a titolo di esempio, fornendo anche una scheda RTX 5090 con 32 Gbyte e di conseguenza dimensionando opportunamente il server ed i suoi alimentatori. La configurazione completa sarà valutata nel parametro tecnico 1.1 di cui al Disciplinare, Articolo 17.1.1.

Si conferma inoltre che, ai sensi dell'art. 9.5 del Capitolato, è consentito il ricorso a infrastrutture cloud, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dagli artt. 8 e 9, con particolare riferimento alla "deploiabilità" della soluzione sul server dedicato, alla consegna dei modelli addestrati nella loro forma completa, alla riproducibilità dei risultati, alla piena disponibilità della soluzione anche al di fuori dell'infrastruttura dell'Operatore Economico, nonché alla manutenibilità e portabilità della soluzione. Quanto sopra si applica anche all'eventuale utilizzo di modelli multimodali/Vision-Language Models (VLM), ove funzionali alle prestazioni richieste dal Capitolato. Inoltre l'uso della infrastruttura cloud non deve comportare alcun costo per la SA, per la durata di tre anni dalla pubblicazione online (come prescritto dall'Art. 1 del Capitolato Tecnico), ovvero tutti i costi saranno a carico dell'OE aggiudicatario.

CHIARIMENTO N.7

Data Richiesta: 25/08/2026

Oggetto: Chiarimenti contributo team di ricerca e forma di collaborazione

Testo:

Buongiorno,

in merito alla procedura in oggetto, al fine di definire con maggiore precisione l'organizzazione delle attività progettuali e il relativo impegno dei partner scientifici, avremmo necessità di alcuni chiarimenti.

In particolare, si chiede:

1. ***Supporto del team papirologico del progetto LACUNA***

se il team papirologico del progetto LACUNA sarà disponibile a contribuire alla predisposizione delle annotazioni filologiche necessarie alle attività di sviluppo, addestramento e validazione dei modelli di Intelligenza Artificiale, quali, a titolo esemplificativo, la definizione di ground truth per la componente HTR e la predisposizione di gold standard relativi alle lacune reali.

In caso affermativo, si chiede di indicare, anche in termini generali, l'entità e le modalità del contributo previsto; diversamente, si chiede di confermare se tali attività di annotazione debbano essere considerate integralmente a carico dell'Operatore Economico.

2. ***Disponibilità delle trascrizioni in formato EpiDoc***

se le trascrizioni in formato EpiDoc dei papiri già editi o comunque già disponibili nell'ambito del progetto LACUNA saranno messe a disposizione dell'aggiudicatario anche ai fini dell'addestramento, del fine-tuning e della validazione dei modelli, oltre che come dati di input della piattaforma nella fase di utilizzo.

Si chiede inoltre, ove possibile, di fornire un'indicazione di massima sulla consistenza del corpus disponibile, ad esempio in termini di numero di papiri/opere, numero di linee o quantità complessiva di testo trascritto.

3. ***Documentazione dei rapporti di collaborazione/partenariato – criteri 2.2 e 2.3***

*con riferimento ai criteri 2.2 e 2.3 del Disciplinare, si chiede di confermare se, ai fini della qualificazione di un rapporto come **"collaborazione/partenariato documentato"**, possa ritenersi sufficiente un accordo di collaborazione sottoscritto tra l'Operatore Economico e un'università, ente o centro di ricerca, nel quale siano individuati i ricercatori messi a disposizione, i relativi ruoli e le attività che gli stessi svolgeranno nell'ambito del progetto.*

In particolare, si chiede di chiarire se tale forma di collaborazione possa essere valorizzata ai fini dei criteri 2.2 e 2.3 anche nel caso in cui l'università o il centro di ricerca non assuma formalmente la qualità di componente di un RTI o di un consorzio ordinario concorrente.

Grazie anticipatamente per il chiarimento.

Cordiali saluti,

Risposta data il 26/08/2026

Con riferimento ai quesiti posti:

Quesito 1 Supporto del team papirologico del progetto LACUNA

Si conferma che il team papirologico del Progetto LACUNA fornirà supporto scientifico e validazione qualitativa alle attività di sviluppo, addestramento e validazione dei modelli di intelligenza artificiale, come già previsto dall'Art. 7.2 del Capitolato. In particolare, tale supporto comprenderà:

- la fornitura di esempi per la costruzione di *fake gaps* e il supporto alla validazione su lacune reali;
- il supporto nell'elaborazione della ground truth per la componente HTR;
- eventuale supporto nel recupero del corpus da papyri.info;
- la selezione di bibliografia pertinente a supporto del modulo di text mining.

Resta fermo che la produzione sistematica di ground truth HTR e di gold standard su larga scala (trascrizioni verificate, selezione e validazione strutturata dei casi di test) è a carico dell'Operatore Economico, che potrà avvalersi del supporto scientifico del team per la validazione dei criteri scelti.

Si precisa inoltre che **non è prevista alcuna attività di annotazione linguistica e grammaticale sistematica sui testi** (es. lemmatizzazione, analisi morfosintattica strutturata) a carico del team papirologico, in quanto tale compito rientra tra le funzionalità che i modelli di intelligenza artificiale sviluppati nell'ambito dell'appalto devono essere in grado di svolgere autonomamente, ai sensi dell'Art. 5.1 del Capitolato (riconoscimento di morfologia, sintassi e stile a partire dal corpus di addestramento).

Si conferma infine che il team papirologico intende seguire con continuità lo sviluppo del software e si rende disponibile a incontri con cadenza bimensile come indicato all'art. 7.4.1., o ad incontri più ravvicinati in caso di particolare necessità.

Quesito 2 **Disponibilità delle trascrizioni in formato EpiDoc**

Le trascrizioni dei papiri ercolanesi sono liberamente accessibili su papyri.info, da cui possono essere scaricate in formato EpiDoc XML.

Il corpus dei papiri ercolanesi, che include testi di Filodemo e di altri autori epicurei, anch'essi utili ai fini dell'addestramento dei modelli, comprende al momento **256 testi**, consultabili tramite la ricerca avanzata (SERIES > P.Herc.):

https://papyri.info/search?DATE_MODE=LOOSE&DOCS_PER_PAGE=15&SERIES=dclp%3Ap.herc

All'interno di tale corpus, i testi specificamente attribuiti a Filodemo sono al momento **119**, consultabili tramite la ricerca avanzata (AUTHOR > Philodemus):

https://papyri.info/search?COLLECTION=current&TRANSC=&DOCS_PER_PAGE=15&AUTHOR=Philodemus

Quesito 3 Documentazione dei rapporti di collaborazione/partenariato – criteri 2.2 e 2.3

con riferimento ai criteri 2.2 e 2.3 del Disciplinare,

Fermo restando che la valutazione della documentazione presentata dagli OE è di competenza esclusiva della commissione giudicatrice, si conferma che è ritenuto ammissibile un accordo di collaborazione sottoscritto tra l'Operatore Economico e un'università, ente o centro di ricerca, nel quale siano individuati i ricercatori messi a disposizione, i relativi ruoli e le attività che gli stessi svolgeranno nell'ambito del progetto.

CHIARIMENTO N.8

Data Richiesta: 25/08/2026

Oggetto: chiarimento su Disciplinare di Gara, art. 17.1 sub-criterio 2.3 Coinvolgimento del partenariato (se previsto) pag. 50

Testo:

Buonasera,

Riferimenti: Disciplinare di Gara, art. 17.1 — sub-criterio 2.3 Coinvolgimento del partenariato se previsto pag. 50

Con riferimento al sub-criterio 2.3, che attribuisce punteggio alla presenza di partenariati/collaborazioni documentate tra l'operatore economico e altri centri di ricerca pertinenti alla procedura in oggetto, si chiede di specificare quali evidenze debbano essere prodotte per comprovare la collaborazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, e in particolare:

1. se sia sufficiente una pregressa collaborazione con un centro di ricerca sui temi oggetto della procedura, svolta nell'ambito di un progetto di ricerca comune ovvero di un incarico diretto conferito dal centro di ricerca,

2. se sia parimenti ritenuta idonea una pubblicazione scientifica in coautoria con il centro di ricerca, già edita ovvero in corso di pubblicazione (ad esempio già accettata per una conferenza o rivista).

Grazie

Risposta data il 26/08/2026

Con riferimento ai quesiti posti, si rimanda alla valutazione della commissione giudicatrice in merito all'attribuzione dei punteggi per i criteri richiesti.

Si fa presente che, come da disciplinare, "*La commissione valuta l'ampiezza del gruppo di lavoro, inclusi eventuali membri afferenti ad altri centri con i quali l'Operatore economico intrattenga documentati rapporti di collaborazione / partenariati pertinenti alla procedura in oggetto*", ovvero in essere alla data di presentazione della domanda.

Come da testo del criterio 2.3, "*La commissione valuta la presenza di partenariati/collaborazioni documentate tra l'operatore economico e altri centri di ricerca pertinenti alla procedura in oggetto*" Si invitano pertanto gli OE interessati a sottomettere qualsiasi documentazione in proprio possesso per documentare l'esistenza di tali collaborazioni in atto e per la durata del progetto (a titolo di esempio, lettere di intento, accordi di partenariato tra diversi soggetti idonei, convenzioni etc)

CHIARIMENTO N.9

Data Richiesta: 28/08/2026

Oggetto: Requisiti della traduzione giurata

Testo:

Con riferimento all'art. 12, paragrafo 12.1 "Regole per la presentazione dell'Offerta", del Disciplinare di gara, si chiede un chiarimento in merito alla documentazione amministrativa e alle eventuali lettere d'intenti per partenariati redatte in lingua straniera, per le quali è richiesta una traduzione giurata in lingua italiana.

In particolare, si chiede di confermare se sia sufficiente una traduzione effettuata e certificata da un traduttore giurato/abilitato riconosciuto da un Consolato italiano all'estero, oppure se la traduzione debba essere formalmente asseverata mediante giuramento del traduttore davanti a un pubblico ufficiale (ad esempio notaio).

Si chiede pertanto di precisare quali formalità debba rispettare la traduzione affinché possa essere considerata "traduzione giurata in lingua italiana" ai sensi del Disciplinare di gara.

Grazie

Risposta data il 28/08/2026

Spett. Soc,

con riferimento alla richeista di chiarimenti si conferma che è sufficiente una traduzione effettuata e certificata da un traduttore giurato/abilitato riconosciuto da un Consolato italiano all'estero.

CHIARIMENTO N.10

Data Richiesta: 30/08/2026

Oggetto: Richiesta proroga scadenza

Testo:

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla procedura di gara in oggetto, siamo con la presente a richiedere cortesemente di valutare la possibilità di concedere una estendere i termini previsti per la presentazione delle offerte.

La richiesta nasce dalla necessità di poter completare con il necessario livello di approfondimento le attività di analisi della documentazione di gara e di predisposizione della proposta tecnica ed economica, tenuto conto della complessità dei requisiti richiesti e delle verifiche necessarie ai fini della corretta formulazione dell'offerta.

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione, restiamo in attesa di un cortese riscontro.

Risposta data il 31/08/2026

Spett. Soc.,

siamo spiacenti di comunicare che non è possibile estendere i termini di presentazione offerte.

PEC Ricevute

26/082026 da parte di OE

in merito alla procedura di gara con Identificativo 6504736 (CIG: BC9995B4D5 - CUP: E53C24003870001), avente ad oggetto l''Attività di ricerca volta alla progettazione e allo sviluppo di «Theion»' nell'ambito del progetto LACUNA, con la presente la società "omissis". segnala un'anomalia sulla piattaforma ACQUISTINRETE DI CONSIP

Il codice CPV indicato come principale nella documentazione di gara, ovvero il 73110000-6 (Servizi di ricerca), non risulta attualmente rintracciabile o censito all'interno del sistema MEPA.

Di conseguenza:

* *È impossibile effettuare l'abilitazione preventiva alla gara.*
* *"omisss". non riesce a visualizzare la procedura sul portale.*
* *Risulta impedita qualsiasi interazione o predisposizione dell'offerta.*

Date le imminenti scadenze fissate per il 31/08/2026 (richiesta chiarimenti) e per il 07/09/2026 (presentazione offerte), si richiede un tempestivo controllo tecnico o l'indicazione di modalità alternative per garantire la corretta partecipazione.

Si richiede, ove possibile, l'eventuale estensione della scadenza

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

"Omissis"

UFFICIO GARE

Risposta del 27/08/2026 del RUP

Spett. Soc.,

Siamo spiacenti di apprendere che state incontrando difficoltà ad interagire con la Gara. Vi informiamo che da controlli effettuati essa risulta correttamente pubblicata e funzionante. La scrivente SA non è a conoscenza di anomalie.

Si rappresenta che sono numerosi i soggetti che stanno interagendo con la Gara attraverso il portale MePA per le richieste di chiarimenti.

La gara è presente sul portale MePA come gara ASP 6504736. Il CPV indicato è stato regolarmente selezionato in fase di configurazione gara dal Portale MePA.

Si suggerisce di contattare il servizio assistenza Consip-MePA.

Si resta a disposizione per chiarimenti.

Nuova PEC del 27/08/2026 da parte dello stesso OE

Gentilissimi,

Vi ringraziamo per il riscontro e Vi informiamo che abbiamo provveduto a contattare l'assistenza Consip-MePA e l'anomalia di interazione con la Gara ASP 6504736 è stata correttamente risolta.

Siamo ora in grado di procedere regolarmente sul portale.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

Cordiali saluti, "omissis" UFFICIO GARE

Il RUP

Dott. Antonio Ramaglia

ANTONIO
RAMAGLIA
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI NAPOLI
FEDERICO II
02.09.2026
13:03:55
GMT+02:00

Il Direttore f.f.

Prof.

MARCO
MUSELLA
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI NAPOLI
FEDERICO II
02.09.2026
10:55:19
GMT+02:00